

Schiavitù contemporanee, tratta e regolarizzazione dei migranti

Thomas Casadei

I vari modelli di schiavitù si sono sempre basati, nella storia, sulla *dipendenza* e sulla *vulnerabilità* del soggetto dominato o che si intende dominare.

Quantificare con precisione il fenomeno è assai difficile perché, come si è osservato da più parti, le catene della schiavitù paiono, di fatto, *invisibili*.

Essendo vietata, essa può sopravvivere solo nel segreto, ed effettivamente, non serve incatenare le vittime per metterle in trappola, basta confiscare le carte d'identità, i passaporti, perché cessino di esistere sul piano giuridico.

È l'identità stessa delle persone soggiogate ad essere completamente negata: coloro che sono vulnerabili diventano “vite di scarto”, “a perdere”, “non persone”, corpi “usa e getta”, *corps d'exception*¹, in sostanza – e di nuovo, come ai tempi della schiavitù legale – *cose*.

Una “fenomenologia del corpo” si collega alle “geografie della dannazione” legata a tratta e riduzione in schiavitù, come ha illustrato in maniera assai efficace Monica Massari²: corpo “senza vita” (trasportato dalle onde, alla deriva durante il naufragio); corpo “assediato, tenuto a distanza, respinto” (alla frontiera, sul confine), corpo “in transito”, “infranto”, “fuori luogo”, “esotico” e dunque “venduto”, acquistato”, “abusato e violato” (come avviene nei casi di sfruttamento della prostituzione e di schiavitù sessuale³); corpo “temuto e dunque denigrato e offeso”, in quanto “simbolo di alterità” (come succede nelle tante manifestazioni di razzismo); corpo “subalterno”, “sottomesso”, “razzizzato”; corpo “silente e tacitato”; corpo “straniero” ma anche “globale” (come insegna brutalmente il fenomeno della tratta); corpi “muti”, “nudi”, “esclusi”, “resi invisibili” (e dunque “negati in assoluto”), eppure così “trasparenti” e ben visibili, solo a cambiare la visuale⁴.

Corpo denudato oltre che dei diritti di ogni valenza umana (*de-umanizzato*), senza cittadinanza *giuridica* né tanto meno *sociale*: lo attesta, in concreto, il caso degli “ingabbiati” e dei “diniegati”, in quel limbo, giuridico ed esistenziale, che può portare, e spesso porta, a vivere nei ghetti⁵.

Il corpo, ancora con le parole di Massari, nella sua “insopprimibile materialità” e nella sua “profonda valenza simbolica”, disvela le pratiche di violazione dei diritti.

¹ S.M. Barkat, *Le corps d'exception: Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie*, Éditions Amsterdam, Paris, 2005; cfr. Th. Casadei, “Human wastes”? *Contemporary Forms of Slavery and New Abolitionism*, “Soft power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política”, 2, pp. 109-124.

² M. Massari, *Il corpo degli altri: migrazioni, memorie, identità*, Orthotes, Salerno, 2018, in part. pp. 12-13. Cfr., anche, in una prospettiva analoga O. Giolo, *Corpi*, O. Giolo, *Corpi*, in L. Barbari, F. De Vanna, *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 37-43.

³ C. MacKinnon, *Trafficking, Prostitution, and Inequality*, in “Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review”, 2011, pp. 271-309; O. Patterson, *Trafficking, Gender, and Slavery: Past and Present*, in J. Allain (ed. by), *The Legal Understanding of Slavery*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 322-359. Nel contesto italiano: F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù: dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, prefazione di L. Manconi, Giuffrè, Milano, 2008.

⁴ Sulla dinamica “vedere/non vedere” insistono parecchie pagine del libro di Leogrande: *La frontiera*.

⁵ Cfr. Y. Sagnet, L. Palmisano, *Ghetto Italia: i braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento*, Roma, Fandango libri, 2015.

I “corpi degli altri”, i “corpi delle altre” – con specifico riferimento alla schiavitù sessuale – possono subire ciò che è indicibile e indegno per l’umanità, per chi ne fa parte, per chi non è uno “scarto” dell’umanità stessa.

Assoggettamento, sofferenza, reclusione – tutto ciò che accompagna una condizione di *vulnerabilità* che diviene *segregazione* – sono le condizioni che caratterizzano la schiavitù odierna e i corpi ingabbiati e incatenati, le “vite di scarto”, le “vite a perdere”, di cui nessuno si dovrebbe, in fondo, interessare⁶.

Nei paesi occidentali, la *clandestinità* – creata dalle legislazioni sulle migrazioni – è il terreno sul quale crescono tutte le crudeltà, a scapito dello *ius migrandi*, del “diritto al viaggio” e alla libertà di circolazione, sanciti in documenti fondamentali a livello internazionale⁷, ma anche a scapito delle tutele nel mondo del lavoro⁸.

In tal senso emerge la connessione – sempre più dura – tra immigrazione e schiavitù, ossia tra tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù.

In quella che è stata definita «età dei diritti»⁹ si è costretti a registrare la loro più massiccia violazione e «la più profonda e intollerabile disuguaglianza»¹⁰, nonché il più alto numero di schiavi (e schiave) della storia.

È in questi termini che ragiona Luigi Ferrajoli, il quale porta l’attenzione sulla questione della schiavitù nel contesto di una sistematica analisi della «libertà personale»¹¹.

Egli osserva che, rispetto alle odierne forme di schiavitù, «le garanzie primarie della libertà lesa che occorrerebbe introdurre e rafforzare sono quelle dirette a garantire l’uguaglianza delle persone, la loro libertà di circolazione, nonché i diritti sociali e del lavoro: in breve, tutti gli altri diritti vitali che concorrono a definire la dignità della persona»¹².

Se si vuole spezzare l’avvenire della tratta e del neoschiavismo e il loro porre una linea divisoria tra esseri umani e *corps d’exception* – discriminati, de-umanizzati e disumanizzati, ridotti a cosa, superflui una volta usati – ciò che occorre è, come ho avuto

⁶ Significative in proposito le parole di un “proprietario di corpi umani” riportate da un giovane rumeno, vittima insieme ad altri connazionali di sfruttamento e trattamenti disumani nelle campagne di Marsala, in provincia di Trapani, una vicenda su cui la magistratura ha di recente aperto un’inchiesta: ““se vi lamentate o fate casini vi sparo in testa, anche perchè voi siete stranieri, non siete di qui”. Il senso era chiaro. Se succede qualcosa a loro non sarebbe importato a nessuno. È questa la nuova schiavitù. A Marsala, nel 2019” (“Io, schiavo dei campi a Marsala. ci dicevano ‘se parlate vi sparo in testa’”, Tp24.it, 6 giugno 2019: <https://www.trapani-24h.it/lo-schiavo-dei-campi-a-marsala-ci-dicevano-se-parlate-vi-sparo-in-testa/>).

⁷ Per un’ottima trattazione di questa nozione si veda G. Itzcovich, *Migrazioni e sovranità: alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del diritto di migrare*, in “Ragion pratica”, 41, 2013, pp. 433-450. Cfr., anche, nello stesso fascicolo la Presentazione di L. Palumbo: *Ius migrandi: Concetti e limiti*, pp. 1-8. Sulla genesi del concetto: L. Coccoli, *Il conflitto sulla mobilità alle soglie dell’età moderna. Riforma dell’assistenza ai poveri e ius migrandi*, “Jura Gentium”, 1, 2014, pp. 40-57: <https://www.juragentium.org/topics/migrant/it/coccoli.pdf>.

⁸ M. Rovelli, *Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro*, Feltrinelli, Milano, 2009.

⁹ Il rinvio è alla celebre opera di N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990. A questo riguardo Luigi Pannarale ha opportunamente introdotto l’espressione “regressione dei diritti”: *La fraternità dei diritti*, in S. Anastasia, P. Gonnella (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, Tre-Press, Roma, 2019, pp. 21-26, p. 24.

¹⁰ Così L. Ferrajoli: *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, vol. II: p. 543.

¹¹ E. Pomares Cintas, *La generalizzazione della privazione di libertà dei richiedenti protezione internazionale nello spazio giuridico europeo*, in “Altre modernità”, 2019 (numero speciale, a cura di Th. Casadei, V. Russo, *Di nuove e vecchie schiavitù: storie di dominio, lotte per la libertà*): <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/11321>.

¹² Cfr. L. Ferrajoli: *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, cit., p. 326. Entro questa prospettiva, si veda, da ultimo, S. Vantin, *Trafficking in persons and forced detention A normative path from habeas corpus to ICTY case law*, “Diritto pubblico comparato ed europeo” (DPCE on line), 2, 2019, pp. 1055-1068: <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/700>.

modo di argomentare in altri scritti, una strategia integrata, articolata lungo molteplici piani¹³, supportata da atti pubblici, normativi ma anche simbolici.

Una questione nodale in questo contesto, con riferimento al caso italiano, diviene quella della “regolarizzazione”.

Da quanto emerge da molte ricerche sul campo¹⁴, “il possesso del permesso di soggiorno non è, di per sé, garanzia sufficiente contro lo sfruttamento lavorativo e neanche contro il lavoro nero o grigio” o, ancora, contro la riduzione a vere e proprie forme di schiavitù.

La vulnerabilità degli stranieri sul mercato del lavoro deriva, infatti, dal loro status giuridico “speciale” e subalterno, ossia dallo stretto legame tra il contratto di lavoro e il permesso di soggiorno.

Se una regolarizzazione non selettiva costituisce una premessa fondamentale per l’accesso al sistema dei diritti garantito dallo Stato democratico-costituzionale, occorre tuttavia prendere in esame – entro una visione d’insieme che inquadri l’esistenza delle persone non per singole fasi o “stagioni” (come accade, emblematicamente, per i lavori stagionali) – anche la specifica dimensione del lavoro.

Come ha puntualmente rilevato Federico Oliveri: “Una volta ‘emersi’ grazie alla regolarizzazione, chi proteggerà i lavoratori e le lavoratrici dai datori di lavoro che li hanno fatti ‘emergere’? Chi assicura che vengano rispettati gli standard in materia di retribuzione, orari di lavoro, igiene e sicurezza, condizioni alloggiative? Aver dato, come avviene dalla regolarizzazione del 2002, ai datori di lavoro il potere di ‘sanare’ gli stranieri in condizione di irregolarità prefigura il rischio di un rapporto fortemente asimmetrico tra datore di lavoro e lavoratori/lavoratrici, che non promette nulla di buono sul fronte del rispetto dei diritti”¹⁵.

Ben oltre una regolarizzazione selettiva e condizionata, un’articolata politica di contrasto e di prevenzione dello sfruttamento e delle sue forme più estreme, che comportano condizioni di vera e propria schiavitù, deve unire almeno cinque fattori: una diversa politica dell’immigrazione, che non crei più soggetti giuridici vulnerabili e come tali sottoposti costantemente ai ricatti connessi alla loro “dipendenza”; controlli sistematici sul lavoro e applicazioni rigorose delle norme penali in materia di contrasto dello sfruttamento e del caporalato; nuove politiche agricole e commerciali tali da attribuire maggior potere contrattuale ai soggetti più deboli della filiera produttiva, e bilanciare lo strapotere dei soggetti che impongono prezzi insostenibili per i prodotti

¹³ In questa direzione si vedano in particolare i contributi raccolti all’interno del numero speciale, *Research Unchained: The Multidisciplinary Future of Antislavery Studies*, del “Journal of Modern Slavery. A Multidisciplinary Exploration of Human Trafficking Solutions”, 2, 2018, realizzato in collaborazione con “Antislavery Early Research Project”, supportato da AHRC Antislavery Usable Past e coordinato da K. Bales e J. Allain: https://slavefreetoday.org/journal_of_modern_slavery/v4i2_fullissue_december18.pdf. All’interno del fascicolo si veda in particolare il contributo di Paola Cavanna e Ana Belén Valverde Cano, *Securing the Prohibition of Labour Exploitation in Law and Practice: Slavery, Servitude, Forced Labour and Human Trafficking in Italy, Spain and the UK*.

¹⁴ Si vedano in particolare gli esiti delle ricerche del centro di ricerca interuniversitario l’Altro diritto che insieme alla FLAI-CGIL ha avviato un’attività di analisi del funzionamento delle previsioni normative penali usate per contrastare lo sfruttamento lavorativo. Grazie soprattutto alle segnalazioni della FLAI-CGIL nazionale, il Centro raccoglie le notizie giornalistiche delle inchieste o dei processi per reati attinenti lo sfruttamento lavorativo, contatta gli uffici giudiziari dove questi procedimenti hanno luogo, recupera gli atti dei procedimenti (dalla richiesta di applicazione di provvedimenti cautelari delle procure fino alle sentenze) e li analizza.

¹⁵ F. Oliveri, *Mercato, giustizia o salute pubblica: cosa guida la regolarizzazione dei/delle migranti al tempo del Covid-19?*, in “Scienza e Pace magazine”, 21 maggio 2020: <http://magazine.cisp.unipi.it/mercato-giustizia-o-salute-pubblica-cosa-guida-la-regolarizzazione-dei-delle-migranti-al-tempo-del-covid-19/>

agricoli (di cui fanno le spese i lavoratori in termini di retribuzioni irrisorie e orari di lavoro prolungati o, appunto, in termini di condizioni para-schiavili e schiavili); un sistema di etichettatura trasparente e di certificazione etica affidabile della filiera produttiva, che consenta ai consumatori di scegliere criticamente i prodotti, specialmente quelli agricoli, evitando di acquistare frutta, verdura e trasformati ottenuti con lo sfruttamento del lavoro e delle persone, sovente ridotte a cose; politiche del mercato del lavoro, sociali, abitative, dei trasporti che liberino i lavoratori, soprattutto quelli stagionali, dalla necessità di ricorrere ai caporali per soddisfare il bisogno di lavoro, di alloggio, di mobilità¹⁶ o che li sottraggano dalle nuove forme di tratta¹⁷.

¹⁶ Oltre al saggio citato alla nota precedente, sempre di Oliveri, si veda: *Lo sfruttamento lavorativo come reato. Problemi di teoria critica del diritto*, in "Democrazia e diritto", 1, 2019, pp. 128-153.

¹⁷ Sia consentito rinviare su questi aspetti a Th. Casadei, "*Corpi in transito*": *sulla tratta contemporanea*, "La società degli individui", n. 63, 2018, pp. 140-154 e a Id., *Migración y trata de seres humanos en el Mediterráneo*, in E. Pérez Alonso, S. Olarte Encabo (dir.): *Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de globalización, género y trata de personas*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 585-621.